

MEMORIA DEPOSITATA DAL GOVERNO ITALIANO PER L'UDIENZA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (30 GIUGNO 2010).

Ricorso n. 30814/06 – LAUTSI c. Italia

Decisione della Camera del 3 novembre 2009: violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, congiuntamente con l'articolo 9 della Convenzione.

I. LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA ALLE QUALI E' PERVENUTA LA CORTE IL 3 NOVEMBRE 2009

1. Conviene partire, in prima battuta, dalle conclusioni che la Corte ha assunto nella sua decisione del 3 novembre 2009. Queste conclusioni possono riassumersi come segue:

a) lo Stato è tenuto alla neutralità religiosa (§ 56) ed all'obbligo di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, professioni di fede (§ 48). L'esposizione di un simbolo religioso nel quadro dell'esercizio della pubblica funzione (in questo caso, un crocifisso in aula) è in contrasto con questo dovere di neutralità dello Stato, in particolare quando agisce nel campo dell'istruzione (§ 57);

b) il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini comporta il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di credere e la libertà di non credere (libertà negativa) sono entrambe tutelate dall'articolo 9 della Convenzione. La libertà negativa non è limitata alla mancanza di partecipazione attiva a pratiche religiose: essa si estende ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo (§ 47, 55);

c) a parere della Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati tra cui il significato religioso è predominante (§ 51). La presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso e costoro si sentiranno educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Il che può essere incoraggiante per alcuni studenti ed emotivamente inquietante per gli studenti di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione (§ 55);

d) l'esposizione di un simbolo di una particolare religione è ancora più grave quando avviene in paesi dove la stragrande maggioranza della popolazione aderisce a questa religione, perché la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizioni di luogo e di forma, può esercitare una certa pressione sugli studenti che non praticano tale religione o su coloro che aderiscono ad un'altra religione (*Karaduman c. Turchia*, decisione della Commissione il 3 maggio 1993) (§ 50);

e) l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una fede specifica nell'esercizio della pubblica funzione, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le loro convinzioni così come il diritto degli scolari di credere o di non credere (§ 55-57); inoltre, il rischio di essere turbato è particolarmente presente tra gli studenti appartenenti a minoranze religiose (§ 55);

f) l'esposizione a uno o più simboli religiosi non può essere giustificata dalla domanda di altri genitori che vogliono un'educazione conforme alle loro convinzioni, perché il rispetto delle credenze dei genitori nell'educazione deve tener conto del rispetto delle credenze di altri genitori (§ 55-56). In questo caso, inoltre, contro la domanda del ricorrente di rimuovere il crocifisso, "la direzione della scuola" ha deciso di mantenerlo (§ § 7-8).

2. Questi sono gli elementi chiave del ragionamento della Corte, che possono essere sintetizzati come segue: la Camera ritiene che la semplice presenza di un simbolo religioso (passivo) nello spazio pubblico è di per sé contraria al principio di laicità dello Stato e interferisce con il diritto all'istruzione in combinazione con la libertà religiosa. Il ragionamento della Corte ha spunti di interesse per il suo sillogismo e la sua apparente semplicità, ma, quando si confronta con la complessità e la sottigliezza della esperienza umana, sociale e giuridica, sembra essere semplicistico e puramente teorico. In verità, le cose sono molto più complesse di quanto si possa pensare: qualsiasi ragionamento che trascuri la realtà, fino al punto di ignorare certi aspetti chiave del caso, non può portare a una soluzione giusta per i fatti in causa. Poiché la complessità degli aspetti della vicenda in causa sono stati disconosciuti dalla Corte, è necessario dimostrare in che cosa le conclusioni raggiunte dalla Corte stessa si allontanano dai principi della Convenzione, dalla prassi e dalla giurisprudenza della Corte.

Procederemo a questo disanima punto per punto.

3. Il Governo, in particolare, si limiterà semplicemente a confrontarsi con l'affermazione secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane costituirebbe un'interferenza illegittima con il diritto della richiedente di fornire ai propri figli una educazione conforme alle sue convinzioni filosofiche. A tal fine, il Governo prenderà in considerazione, in particolare, la giurisprudenza europea, che è un diritto "pretorio", basato su un sistema di decisioni collegate. Tale analisi procederà in parallelo con l'interpretazione dei principi della Convenzione.

4. Si deve anzitutto notare che tutti i precedenti citati dalla Camera nella decisione per sostenere le sue conclusioni (ad esempio, *Kaufman*, *Dahlab*, *Karaduman*, *Folgerø*, *Buscarini*, ecc.) non hanno alcuna pertinenza con il caso di specie. In effetti, quei precedenti riguardano sia il programma di insegnamento dato agli studenti nelle scuole pubbliche sia i simboli religiosi portati da studenti e insegnanti e vietati dallo Stato, per evitare pressioni dei fondamentalisti religiosi.

Invece, il caso sottoposto alla nostra attenzione riguarda l'esposizione nello spazio pubblico di un simbolo, che è nello stesso tempo polisemico (come la stessa Camera ha ammesso), passivo (perché non ha alcun nesso e rapporto, diretto o indiretto, con l'offerta di formazione educativa e con l'insegnamento fornito), così che è accettato e voluto dalla stragrande maggioranza degli interessati.

II. IMPORTANZA DELLE LEGGI NAZIONALI ED ASSENZA DI POSIZIONE COMUNE EUROPEA

5. La decisione in questione si discosta dalla prassi della Corte per la mancanza di studi di diritto comparato relativi alla questione sollevata. Tali studi sono comunque sistematici nei casi aventi per oggetto, in particolare, la religione. E, in effetti, ogni volta che la Corte si occupa di questioni delicate per cui non esiste alcun profilo comune in Europa, bada sempre a ricercare e analizzare la regolazione pertinente nei diversi paesi. L'assenza di una tale analisi di diritto comparato nella sentenza in questione appare in modo evidente, allorquando costituisce un passaggio particolarmente importante del ragionamento e della motivazione della decisione del giudice europeo.

6. Se una tale analisi di diritto comparato fosse stata eseguita, sarebbe apparsa evidente l'assenza di un terreno comune quanto alle prassi esistenti tra Stati e religioni. Molto di più su questo tema, come su molti altri, la situazione in Europa varia da Stato a Stato, ogni Paese ha sviluppato la propria tradizione, la creazione di opinioni e cerca di sviluppare una specifica definizione di concetti quali la neutralità o la laicità. Quindi non solo le realtà variano da un Paese all'altro, ma il contenuto dei concetti giuridici varia ugualmente e sarebbe un errore, per esempio, applicare alla parola "laicità", la sua definizione francese, per far riferimento all'accezione utilizzata in Italia. Inoltre, non esiste una definizione ulteriore di questo concetto nel diritto internazionale. Una breve panoramica di prassi istituzionali europee testimonia la ricca diversità di tradizioni europee. E, infatti: a) ai sensi della Costituzione ellenica, "La religione dominante in Grecia è quella della Chiesa Ortodossa Orientale di Cristo" (art. 3 cpv. 1 frase 1). Inoltre, tutte le cerimonie militari e civili in Grecia prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un sacerdote ortodosso; b) ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione danese, "La Chiesa evangelica luterana è la chiesa nazionale danese e gode, come tale, del sostegno dello Stato "; c) in Norvegia, "La religione evangelico-luterana rimane la religione ufficiale dello Stato. La gente che ne fa professione è obbligata ad educare in essa i propri figli" (Art. 2 cpv. 2 della Costituzione norvegese); d) nel Regno Unito, il Capo dello Stato ed il Capo della Chiesa sono la stessa persona e inoltre quote religiose sono riservate nelle funzioni pubbliche, dal momento che alcuni seggi alla Camera dei Lord sono riservati ad alcuni ecclesiastici della Chiesa anglicana; e) nel Preambolo alla Costituzione irlandese si afferma che esiste un nesso diretto tra lo Stato e la religione cristiana, in particolare con Dio: "Noi, il popolo irlandese, umilmente attestiamo di essere

consapevoli dei nostri obblighi verso il nostro divino Signore, Gesù Cristo, che ha sostenuto i nostri padri nel corso dei secoli ...”.

7. In un certo numero di altri Paesi (come l’Albania, la Francia, la Russia e la Turchia), per contro, la Costituzione stabilisce un principio di laicità, anche se la legislazione connessa utilizza spesso ambigue formulazioni: per esempio, i principi enunciati nei testi costituzionali o normativi di Francia e Turchia possono essere interpretati sia come espressione della neutralità che in chiave anti-religiosa, di per sé contraria ai requisiti derivanti dal principio della libertà religiosa. In altri Paesi, il rapporto tra Stato e istituzioni religiose è più sfumato, perché, accanto alle disposizioni generali applicabili a tutte le comunità, possono esistere testi giuridici disciplinanti lo *status* di comunità religiose identificate per nome (per esempio in Austria, Belgio, Polonia). Queste relazioni possono avere, in diritto, forma e fondamento da accordi conclusi tra governo e comunità religiose (ad esempio, in Spagna, Lussemburgo, Polonia). I trattati internazionali possono, inoltre, definire e descrivere queste relazioni: è la situazione derivante da alcuni accordi regolarmente conclusi tra la Santa Sede e molti Paesi, soprattutto in Europa (es. Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Portogallo). Inoltre bisogna notare che al momento dell’ adesione al Consiglio d'Europa, molti Stati hanno ratificato la Convenzione senza apporre riserve, tanto meno in materia confessionale.

8. Questa differenziazione dello *status* giuridico delle comunità religiose, consistente nel riconoscere per statuto proprio il carattere speciale della presenza e del ruolo di alcune chiese tradizionali, stabilitesi a livello locale per secoli ed espressione della religiosità della maggioranza della popolazione, non è, di per sé, contraria al principio di uguaglianza. I principi di neutralità e di laicità non implicano che non vi debbano essere distinzioni tra comunità religiose. Queste differenze di *status* giuridico possono, inoltre, essere giustificate da differenze nei fatti. Lo Stato che cancellasse le differenze di fatto tra le comunità religiose, si renderebbe incompatibile con il principio di neutralità in materia religiosa. Ne consegue che non sarebbe nemmeno opportuno concedere lo stesso complesso di prerogative di una religione professata dalla stragrande maggioranza dei cittadini ad una religione professata da un numero molto ristretto di persone che avrebbe l'effetto diretto di nuocere all’equilibrio religioso del paese. Il ruolo del legislatore è di garantire pari opportunità per le chiese purché sviluppino la loro azione su un "libero mercato delle idee", non livellandole tutte senza differenze di fatto.

9. Fra i vari atteggiamenti possibili nei confronti della religione, è anche opportuno ricordare la scelta assiologica del diritto comunitario, che, secondo la Corte europea, prevede che la tutela dei diritti fondamentali sia "equivalente" a quella prevista dal meccanismo della Convenzione (v. sentenza *Bosphorus c. Irlanda*, CG 30 giugno 2005, § 165). L'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato di Lisbona stabilisce, in generale, il principio del rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri: questa identità nazionale può, come avviene in Italia, anche essere

contraddistinta da una particolare religione. Inoltre, l'articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono nel quadro del diritto nazionale le chiese e le associazioni religiose o comunità negli Stati membri e riconosce esplicitamente l'identità e il contributo specifico delle chiese, così come le organizzazioni filosofiche e non confessionali; nel predetto articolo, l'Unione si impegna a condurre un “aperto, trasparente e regolare” dialogo con loro. Pur confermando il valore fondamentale della distinzione tra sfera civile e religiosa, il diritto europeo riconosce che, in una società pluralista, il dialogo tra autorità politiche e le grandi tradizioni religiose e filosofiche è essenziale per promuovere un proficuo scambio di idee. Soprattutto, il preambolo del Trattato di Lisbona non ha la pretesa, per una concezione esclusiva della laicità o della neutralità, di ignorare le “eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa da cui si sono sviluppati i valori universali ed i diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto”. In breve, sui rapporti tra Stato e religione, l'Unione europea, riconoscendo le istituzioni filosofiche e religiose e consentendo loro di partecipare al processo decisionale, sceglie, in un certo senso, un equilibrio tra uno Stato confessionale e quello, opposto, puramente laico.

Gli Stati firmatari dello Statuto del Consiglio d'Europa hanno in ugual misura adottato un approccio realistico ed equilibrato sottolineando, dal preambolo dello Statuto, il loro impegno costante ai “*valori spirituali e morali che sono patrimonio comune dei loro popoli e sono all'origine dei principi della libertà individuale, della libertà politica e della preminenza del diritto, sulle quali si fonda qualsiasi vera democrazia*”. Il che significa che imporre una concezione esclusiva della neutralità religiosa porterebbe a minare le fondamenta stesse della Convenzione, in quanto esse non sono altro che i “*valori spirituali e morali*”, i “*valori alla base della Convenzione*” all'origine del “*patrimonio comune di ideali e di tradizioni politiche, del rispetto della libertà e della preminenza del diritto*” a cui si riferisce spesso la Corte.

10. Oltre alla mancanza dello studio di diritto comparato sul rapporto tra istituzioni religiose e gli Stati, si dovrebbe anche lamentare la mancanza, nella sentenza in questione, di un esame della materia specifica dell'esposizione in Europa di simboli religiosi in luoghi pubblici. Se questa analisi di diritto comparato fosse stata attuata, sarebbe risultato che diversi Stati o regioni in Europa hanno adottato lo stesso atteggiamento italiano, come è il caso, in particolare, dell'Austria, del Land di Baviera, della Spagna, della Romania, della Grecia, di San Marino, della Polonia, o della Slovacchia. Anche, ad esempio, il Trattato fra la Santa Sede e la Repubblica d'Austria del 1962 sull'insegnamento scolastico della religione cattolica (obbligatorio in questo paese), stabilisce che “*la Santa Sede prende atto, sulla base delle disposizioni in vigore nel sistema austriaco, che un crocifisso sia esposto in ogni aula di ciascuna scuola pubblica [non importa di quale grado e livello, esclusa l'università] dove la maggior parte*

degli studenti appartiene alla fede cristiana. La modifica di questo stato di fatto non può farsi senza il consenso della Santa Sede". Questo accordo ha un valore costituzionale. In Germania sono state adottate iniziative legislative in Baviera dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 1995 che vietava la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche. Questa legge si basa sulla regola della maggioranza ed offre alle minoranze la possibilità di opporsi alla esposizione, ma lascia al direttore dell'Istituto un ruolo di mediazione, come anche la possibilità di adottare una soluzione che tenga giustamente conto delle decisioni della maggioranza. Quanto alla Spagna, il crocifisso è normalmente nelle classi. La stessa situazione si trova in Romania e a San Marino. In Irlanda, dove la legge statale non prevede norme specifiche per la presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche, occorre tenere presente che l'istruzione scolastica è prevalentemente organizzata su base confessionale. In Grecia, un'icona con il volto di Gesù Cristo, è generalmente esposta. Nel Principato di Monaco il crocifisso è esposto in particolare nei tribunali. In Svizzera, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che vieta l'esposizione di crocifissi nelle aule della nuova scuola elementare del Comune di Cadro, il crocifisso è stato trasferito dalle aule ai corridoi della scuola. Inoltre, può aggiungersi che l'educazione religiosa, vale a dire il vero scopo del principio convenzionale qui trattato, figura tra le materie obbligatorie in 25 dei 47 Stati membri e che in 5 paesi, e cioè Finlandia, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia, l'obbligo di seguire un insegnamento religioso è assoluto, mentre solo in dieci Stati sono consentite deroghe.

11. Contrariamente alle abitudini della Corte, un tale studio, fosse pure per sommi capi, è stato omesso da parte della Camera. Tuttavia, è necessario descrivere il contesto specifico in cui il caso è stato esaminato. In effetti, se fosse stato condotto un apposito studio, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la mancanza di un *common ground*, un minimo comune denominatore a livello europeo, sia per quanto riguarda la questione religiosa che la presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici. In altre parole, la Corte avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di una posizione comune europeo sulla questione sulla quale stava decidendo e trarne le conseguenze adeguate in relazione al margine di discrezionalità.

12. In applicazione del principio di sussidiarietà, la Corte ha riconosciuto che le autorità nazionali sono in una posizione migliore rispetto al giudice europeo per valutare la situazione locale e l'applicazione della Convenzione a queste specifiche realtà. A tal fine, la Corte riconosce agli Stati membri un "margine di discrezionalità nazionale", strettamente correlato al grado di "consenso" esistente tra i paesi europei. La mancanza di un consenso sui grandi temi etico-sociali riduce corrispondentemente la portata del potere di controllo della Corte, pur lasciando proporzionalmente intatto il potere discrezionale da parte dello Stato. La regola affermata dalla Corte stessa, nella sua giurisprudenza consolidata, è quella di una relazione inversamente proporzionale tra "consenso" e "discrezione",

e direttamente proporzionale al rapporto tra "consenso" ed "area di controllo della Corte". La Corte deve rispettare il pluralismo culturale all'interno stesso della comunità degli Stati europei. A tal fine, la Corte ha costantemente riconosciuto che può coesistere una grande varietà di soluzioni nazionali, senza che ciò costituisca una violazione della Convenzione. Così, la Corte europea ha sviluppato la pratica di prestare attenzione al "clima morale" nazionale, alla "tradizione", alle "tradizioni culturali", ai "fattori storici o politici" propri di ciascun Stato, alla "specificità della questione religiosa" in un dato paese, alle "tradizioni culturali e storiche di ciascuna società" in questioni che riguardano gli "assetti profondi" della società. Da questa diversità delle tradizioni culturali, storiche e religiose, la Corte ha da tempo tratto l'assenza, in particolare, di un "concezione uniforme del significato della religione nella società".

13. In definitiva, l'assenza di questa analisi comparativa è giunta a influenzare fortemente la decisione della Camera, completamente concentrata sull'idea teorica che la presenza del crocifisso rechi nocumento al diritto dei genitori, mentre lo stesso Collegio non ha in alcun modo cercato di comprendere come la questione presenti aspetti particolarmente complessi e regolati in modo non uniforme in Europa. In sostanza, in questo caso, il Collegio ha rinunciato a quell'auto-limitazione che la Corte si è sempre imposta in tutti i casi esaminati finora in materia religiosa. In tal modo, essa ha anche completamente ignorato le peculiarità e le identità nazionali, anche costituzionali, degli Stati membri. Tale approccio non porterà mai a un "dialogo efficace tra le Corti", dialogo che è sempre predicato e raccomandato. A questo proposito, le conclusioni della Corte costituzionale italiana, sulla necessità di un approccio ravvicinato e sistematico della tutela dei diritti umani, piuttosto che generico e frammentario (ovvero casistica come quello della Corte europea), sono particolarmente "illuminanti": cfr. la decisione della Corte costituzionale n. 317/09, nella quale quest'ultima era stata chiamata a pronunciarsi su alcuni principi convenzionali.

14. In breve, il tema concernente i simboli religiosi nella sfera pubblica è una questione particolarmente delicata, riguardo alla quale non esistono precedenti analoghi nella giurisprudenza europea. Del resto, anche il Comitato di esperti sulla libertà di religione e del credo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), durante la stesura di linee guida della convenzione di Toledo sull'insegnamento relativo alle religioni e alle credenze nelle scuole pubbliche, ha significativamente affermato di non sostenere che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche può costituire una forma implicita di educazione religiosa (vedi allegato). La tesi del terzo oratore, registrata nel § 46 della sentenza della Camera, non rispecchia dunque la verità dei fatti.

15. Così la sola posizione comune esistente si attesta sui diversi modi di concepire le relazioni degli Stati verso le istituzioni religiose e sul riconoscimento che il principio di neutralità non può ignorare le specificità nazionali. Se si dovesse cercare una tendenza in Europa, sarebbe in definitiva piuttosto nel rifiuto di una

rigida separazione tra religione e spazio pubblico. A livello mondiale, questa opzione sarebbe un'eccezione, in vista della regola per cui dimensione religiosa della società e sociale della religione interagiscono tra loro. La stessa Corte, proprio per l'esistenza di diverse differenze in Europa in tema di approccio sulle questioni e sui simboli religiosi, afferma che appartiene, *in primis*, alla normativa nazionale, decidere.

16. Pertanto, è al legislatore nazionale che compete di trovare l'equilibrio per cercare di conciliare le opposte esigenze religiose, anche per mezzo di un compromesso tra loro: i principi affermati in proposito nel caso di *Leyla Sahin* stabiliscono che la regolamentazione del tema religioso appartiene allo Stato, che è, inevitabilmente, nella posizione migliore per apprezzare i sentimenti religiosi della popolazione nel tempo e nel contesto specifico (§ 109). Le esigenze religiose contrastanti sono sicuramente una fonte di tensione, mentre il ruolo delle autorità nazionali non è quello di rimuovere la causa della tensione per eliminare il pluralismo, ma piuttosto quello di garantire che gli individui e i gruppi diversi si tollerino l'uno con l'altro (§ 107).

17. Inoltre, la decisione in esame non tiene conto del potere discrezionale che la legge nazionale riconosce, nondimeno, agli Stati membri in settori come le relazioni tra lo Stato, le religioni e le ideologie. Omettendo di prendere in considerazione il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per organizzare le relazioni menzionate e regolamentare gli aspetti religiosi, la Camera elude un aspetto fondamentale del problema che è al centro del caso di specie.

III. IL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELLO STATO IN CAMPO RELIGIOSO

18. Va innanzitutto lamentato che la sentenza della Corte applica il concetto di neutralità religiosa con un ragionamento prettamente laicista. Infatti, la Corte ha arbitrariamente dedotto come conseguenza del principio di neutralità un preteso principio di esclusione di qualsiasi rapporto di qualsiasi natura tra uno Stato e una religione dominante, mentre il principio di neutralità presuppone, in tutti i casi una considerazione adeguata della religione da parte dell'autorità pubblica. In effetti, non ci può essere una giusta valutazione, senza il previo riconoscimento delle religioni e della loro legittimazione nella società. In breve, una cosa è la laicità nel senso di esclusione della religione dalla vita sociale, un'altra è la neutralità, che significa equidistanza dalla religione e dall'ideologia ed accettazione della loro partecipazione alla vita sociale. La laicità è un concetto autoreferenziale, mentre la neutralità è un concetto inclusivo. Si tratta, quindi, in questo caso, di una questione di coerenza concettuale, e giurisprudenziale, della Corte, come anche di armonia tra le sue dichiarazioni. Questa incoerenza concettuale è particolarmente sorprendente, perché viene da una sezione presieduta dal giudice Tulkens che,

correttamente, ha recentemente e pubblicamente dichiarato che *“diversi sistemi possono essere compatibili con la libertà religiosa; una Chiesa di Stato non è di per sé incompatibile con l'articolo 9”*. Ha affermato, inoltre, l'incompetenza della Corte europea in materia, dal momento che *“la Corte europea dei diritti umani non è una Corte Costituzionale d'Europa, in un'Europa caratterizzata da diversità religiosa”*.

19. Secondo la giurisprudenza della Corte, il concetto di libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, riguarda sia la libertà di credere che la libertà di non credere (libertà negativa). Questa libertà negativa si estende alle pratiche ed ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Il concetto di religione è ben definito sia in positivo che in negativo; ne consegue che il concetto di neutralità si applica sia alla neutralità filosofica che a quella strettamente religiosa su questioni di credo: altrimenti si avrebbe, di fatto, un'asimmetria palese di trattamento tra credenti e non credenti.

20. Questa neutralità religiosa può avere significati diversi, ma spesso significa obbligo dello Stato a non impegnarsi in favore di una religione o di una filosofia. Uno Stato neutrale non è competente a prendere posizione nelle controversie relative alla realtà trascendente e, peraltro, dibattere su argomenti religiosi e filosofici non è necessario per governare una società. La neutralità è contro, da un lato, lo Stato confessionale, che promuove apertamente una religione specifica e, dall'altro, lo Stato che, sulla base di un laicismo militante, promuove l'ateismo. Gli Stati atei o confessionali sono tali in buona parte per l'ideologia dei regimi in relazione al tipo di rapporto formale che può instaurarsi tra Stato e religione.

21. Va osservato che il concetto stretto - in francese - di laicità, che la Corte richiama nella decisione criticata, è sempre più messo in discussione in quanto porta ad ignorare la dimensione religiosa della realtà sociale. Infatti, abbastanza di recente, in Francia il concetto di "laicità positiva" è specificamente destinato a consentire allo Stato di attuare realmente, con neutralità e imparzialità, le sue responsabilità di organizzatore dell'esercizio di varie religioni (al tempo stesso, questa nozione di "laicità positiva" è più vicina, in sostanza, al concetto di neutralità, come elaborato dalla Corte, in particolare nella sua giurisprudenza relativa all'articolo 9 della Convenzione ed al diritto internazionale). Dato che la dimensione sociale e collettiva della religione deve effettivamente essere presa in considerazione, va osservato che in Italia, dove il cristianesimo ha una dimensione fortemente oggettiva e collettiva, la religione non può essere ridotta a un fenomeno puramente individuale e soggettivo. Si tratta di una dimensione oggettiva e collettiva di carattere culturale e non ha alcun intento di forzare nel foro interno i singoli. Ogni individuo è libero di credere o non credere, di praticare o di non praticare, ma questa libertà si esercita in un dato contesto culturale: il pluralismo democratico non implica affatto la secolarizzazione forzata della cultura. Un approccio della Corte che si fonda a priori su una concezione

strettamente individualistica e soggettiva della religiosità non sarebbe in grado di riferire con obiettività la realtà culturale italiana e di altri paesi europei, in particolare quelli della cultura mediterranea e della tradizione ortodossa: in altre parole, scegliere l'approccio esclusivo di laicità rischierebbe di rompere l'esempio di equilibrio raggiunto in Italia. Il professor Carlo Cardia, illustre esperto sull'argomento, sostiene, correttamente, che il concetto di neutralità in Italia è molto diverso dalla laicità francese; è più benevolo verso qualsiasi tipo di religione, ma tuttavia anche coerente alla Convenzione. Il principio di non-identificazione dello Stato in una religione o nell'ideologia anti-religiosa è oggi ampiamente accettato ed è stato adottato anche dalla attuale struttura costituzionale dello Stato italiano, che ha scelto di avere, in materia di religione, una posizione che riflette il principio di neutralità, come la Corte Costituzionale ha affermato alla luce del Protocollo addizionale ai nuovi Accordi con la Santa Sede, firmati nel 1984. Il principio implica non l'indifferenza dello Stato riguardo alle religioni, ma la garanzia per lo Stato della salvaguardia della libertà religiosa, in un regime di pluralismo religioso e culturale. Poiché la neutralità è in contrasto, da una parte, con lo Stato che promuove apertamente una religione specifica e, dall'altra, con lo Stato che, sulla base di un laicismo militante, promuove l'ateismo o l'agnosticismo, ne consegue che l'incompetenza dello Stato a rispondere a domande sulla trascendenza non deve portare alla promozione di ateismo o di agnosticismo con l'eliminazione dei simboli religiosi dalla sfera pubblica. Allo stesso modo, inoltre, non dovrebbe portare a vietare azioni positive dello Stato, come aiutare le persone a soddisfare le proprie esigenze in materia di religione o vietare il discorso religioso dalla sfera pubblica: al contrario, lungi dal prescrivere l'inerzia ed il silenzio in materia religiosa, l'articolo 9 della Convenzione obbliga lo Stato a garantire che l'individuo possa, da solo o in gruppo, professare la propria religione in privato o in pubblico, come anche l'articolo 2 del Protocollo n. 1 stabilisce l'obbligo di rispettare, in materia di istruzione, le credenze religiose dei genitori. Il principio da seguire in questo settore dovrebbe essere il dialogo, perché risponde a un bisogno primario, naturale, dell'uomo. La dimensione religiosa della società non può essere combattuta, anche in nome della neutralità: senza di essa, lungi dallo spirito di tolleranza e pluralismo che anima la Convenzione, il principio di neutralità servirebbe solo a neutralizzare questa dimensione e porterebbe quindi ad una secolarizzazione forzata della società. Così, se il principio deve rispettare la dimensione religiosa della società e la dimensione sociale della religione, l'eccezione dovrebbe essere limitata ai casi di minaccia di grave turbamento dell'ordine pubblico. In una democrazia davvero liberale, sarebbe del resto impensabile separare dal diritto la regolazione della sfera pubblica della religione.

22. La decisione in questione si basa su una erronea comprensione del rapporto tra libertà religiosa positiva e negativa. Se è vero che la libertà religiosa comprende ugualmente la libertà di non credere, tuttavia, non è opportuno estendere questa libertà negativa fino al punto da ritenere un diritto l'assenza di qualsiasi simbolo

religioso. Se, infatti, la libertà negativa si estendesse realmente ai simboli religiosi, come previsto nel paragrafo 55 della decisione impugnata, si finirebbe legalmente per eliminare il diritto alla libertà di espressione positiva, poiché l'esposizione pubblica di simboli religiosi, ancora protetta dalla libertà religiosa, porterebbe, in questa logica, ad una violazione del diritto dei non credenti di trovarsi in uno spazio pubblico libero da segni religiosi. Così, la libertà religiosa negativa riguarda il fatto di non essere costretto ad avere un parere religioso o di non doverlo manifestare pubblicamente, ma non si estenderebbe fino alla non tolleranza della libertà religiosa degli altri. La definizione del campo di applicazione della libertà religiosa negativa, essendo in perfetta simmetria con quella della libertà religiosa positiva, si rivela dunque impossibile. Questo porterebbe anche a riconoscere un diritto di veto, rispetto alla manifestazione nello spazio pubblico di convinzioni religiose, da parte di quelli che non le condividono e minaccerebbe la visione positiva della libertà religiosa che fino ad oggi si è espressa con manifestazioni pubbliche e sociali della religiosità.

23. Inoltre, uguaglianza e neutralità comportano una continua ricerca di un dialogo tra diverse religioni e ideologie, come anche di una riconciliazione tra le varie esigenze religiose dei cittadini, che sono a volte contraddittorie, cercando di adeguare le norme ai precetti delle differenti religioni o ideologie a-religiose o anti-religiose.

24. L'equivoco della Corte, concretizzato nel caso in esame, è proprio questo: di optare per la neutralità, mentre si realizza, in effetti, solo una posizione di vantaggio a favore di un atteggiamento a-religioso o anti-religioso; la prova è che in questo caso, la ricorrente, che è partner della UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), agisce in quanto ateo militante. Il suo scopo è semplicemente quello di ottenere, con il pretesto della laicità dello Stato, che la sua ideologia a-religiosa o addirittura anti-religiosa prevalga su una particolare religione, in questo caso sulla religione professata dalla maggioranza della popolazione, e, come vedremo in seguito, contro la volontà della stragrande maggioranza degli altri genitori. Il riferimento alla laicità dello Stato fatto dal ricorrente (la quale laicità non ha alcun fondamento nella Convenzione) non è che una invocazione per imporre una ideologia a-religiosa o anti-religiosa per qualsiasi religione e cancellare le tradizioni del paese ospitante.

IV. IL VALORE POLISEMICO DEI SIMBOLI RELIGIOSI E DEL CROCIFISSO COME DEL PRESUNTO DIRITTO DI NON ESSERE TURBATO DALL'ESPOSIZIONE DI TALI SIMBOLI

25. L'esposizione di simboli religiosi nella sfera pubblica è un evento molto marginale e piuttosto singolare, che possiede la capacità di creare conflitti tra le contrastanti esigenze religiose. Se è vero, da una parte, che i credenti desiderano la presenza dei simboli della loro religione in luoghi pubblici, gli atei possono

avvertire il contrario sentimento, ma è anche vero, d'altra parte, che concretamente, il significato e le implicazioni di simboli religiosi non possono essere definiti in modo preciso, come del resto la stessa Corte riconosce (§ 51). La percezione del significato dei simboli è in effetti molto soggettiva e dunque lo stesso simbolo può dar luogo a interpretazioni variabili a seconda delle persone. Allo stesso modo, non c'è dubbio che il messaggio della croce è un messaggio che può essere letto indipendentemente dalla sua dimensione religiosa, costituito da una serie di principi e valori che sono alla base della nostra democrazia e della civiltà occidentale e, in effetti, non è un caso che la croce appare sulle bandiere di diversi paesi europei. Pertanto, il simbolo della croce può essere visto come simbolo di valori condivisi anche da coloro che, senza essere di fede cristiana, intendono aderire ai valori di un vero patrimonio europeo. Così, la sua esposizione in un luogo pubblico, avuto riguardo alla sensibilità media (l'unica garantita dalla legge) e alla tradizione locale, non potrebbe mai in sé costituire una compromissione dei diritti e delle libertà altrui. Così, la croce non può essere intesa solamente come un simbolo religioso ma anche come simbolo culturale e di identità. La croce rappresenta la fonte di una gran parte di "valori spirituali e morali che sono il patrimonio comune" dei popoli degli Stati membri. In questo caso, rappresenta i valori su cui si fonda la società italiana, costituendo un simbolo di identità che trova il suo legittimo posto al fianco di altri simboli della stessa natura, presenti anche nelle scuole, come la bandiera nazionale o l'immagine del Capo di Stato. Inoltre, come riconosciuto dalla stessa Corte, le autorità nazionali hanno un'ampia discrezionalità per questioni così complesse e delicate, strettamente legate alla cultura ed alla storia.

26. Inoltre, indipendentemente dalla sua potenza evocativa, l'immagine resta un simbolo passivo; in ogni caso, si tratta di un effetto che non è paragonabile all'impatto di un comportamento attivo, quali, ad esempio, l'indottrinamento attivo e l'obbligo di prestare il giuramento su un testo religioso. Non è contestato, infatti, che il crocifisso non gioca un ruolo in programmi e/o modalità pratiche di insegnamento utilizzate dagli insegnanti. E' pacifico che i contenuti dell'istruzione impartita non sono influenzati dalla presenza del crocifisso. Al contrario: le direttive sui programmi offerti dalla scuola riconoscono esplicitamente la necessità del rispetto e della garanzia del pluralismo religioso e la conoscenza e il rispetto di approcci diversi in relazione alla realtà religiosa. In altre parole, non c'è stata alcuna dimostrazione che la semplice presenza di un simbolo sulla parete ha potuto influenzare il contenuto dell'istruzione impartita al figlio della ricorrente e, di conseguenza, pregiudicare i diritti fondamentali dei genitori e la libertà religiosa dello studente. In effetti, la presenza di un segno non obbliga lo studente a seguire una determinata religione o concederle particolare rilievo. Si tratta di stabilire un nuovo punto di vista, molto ampio, ricavato dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 e di applicarlo al di là del contenuto dell'insegnamento stesso, mentre in altre circostanze, ben più gravi, la Corte ha

dimostrato una interpretazione molto restrittiva dei diritti dei genitori (v. sentenza *Konrad c. Germania*).

27. L'imposizione di un obbligo ad uno Stato di rimuovere un simbolo religioso che già esiste e la cui presenza è giustificata dalla tradizione del paese, implica la condivisione di un valore negativo *a priori*. Viene da chiedersi se la sola presenza "inerte" del crocifisso, abbia attitudine a turbare la coscienza del non credente, o se non è piuttosto l'intento di rimuoverlo a mostrare l'intolleranza verso la dimensione religiosa. Se l'impatto della presenza silenziosa di un oggetto in uno spazio pubblico rappresentasse un disturbo psicologico con una dimensione tale da portare alla violazione della libertà religiosa, tale esposizione dovrebbe essere vietata per tutti i simboli religiosi anche in piazze e strade delle nostre città perché una tale presenza evocativa massiccia, infatti, rischierebbe di rendere "emotivamente sconvolto" il cittadino giovane. L'effetto della strategia scelta dalla Camera sarebbe che i simboli religiosi esposti in pubblico avrebbero una connotazione negativa in quanto sarebbero considerati come capaci di violare la libertà religiosa e di turbare psicologicamente i bambini incoraggiati a diffidare e addirittura ad essere ostili. Un tale approccio contrasta con gli obiettivi della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989 che prevede all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), che l'educazione deve mirare a insegnare al fanciullo "il rispetto dei valori nazionali dei paesi dove vive, del paese d'origine e delle civiltà diverse dalla sua".

28. Un altro esempio per illustrare la mancanza di rilevanza dell'approccio scelto dalla Corte può essere questo: le foto dei Capi di Stato sono anche presenti sulle pareti delle aule scolastiche. Se queste personalità rappresentano un credo politico agli antipodi delle convinzioni dei genitori (come è il caso in alcuni Stati firmatari), ciò non rischierebbe egualmente di perturbare emotivamente il bambino e offendere le convinzioni dei genitori? Allo stesso modo dei genitori atei o agnostici di fronte a qualsiasi simbolo religioso, i genitori anarchici avrebbero potuto anche dolersi in caso di esposizione in aula della foto del Capo di Stato o della bandiera nazionale? Anche loro potrebbero quindi pretendere di eliminare questi simboli ideologici di un potere secolare? La risposta è ovviamente negativa: il rischio solo di essere emotivamente disturbato (peraltro il rischio non è stato dimostrato nel caso, ma basato esclusivamente su congetture della madre del bambino) non può, né potrebbe mai, comportare la violazione del principio convenzionale menzionato. In una causa contro la Grecia, che riguardava un bambino testimone di Geova e l'obbligo impostogli di partecipare ad una parata militare per commemorare un evento storico nazionale, la Corte ha dichiarato che il pacifismo dei genitori non poteva giustificare la deroga all'obbligo di legge ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (*Valsamis c. Grecia*). Non è senza ragione che la Corte ha costantemente interpretato tale disposizione in modo restrittivo, perché la scuola è il luogo di socializzazione del bambino e del suo apprendimento della cultura nazionale, ben oltre la cultura

familiare. Il diritto dei genitori al rispetto della loro cultura familiare non dovrebbe estendersi fino ad incidere sul diritto della comunità a trasmettere la sua cultura ed il diritto dei bambini a conoscerla. Questo è particolarmente importante quando, come nel caso di specie, alcuni bambini non provengono dalla cultura nazionale.

29. Dire, come ha fatto la Corte al § 55 della sentenza, che *"la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata da studenti di ogni età come un simbolo religioso per sentirsi educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una religione particolare"* può portare troppo lontano e a risultati paradossali: si potrebbe affermare, per esempio, che la chiusura delle scuole a Natale e a Pasqua determini un'"influenza ambientale" contro il principio di neutralità, in quanto tale chiusura è segnata da una celebrazione legata ad una particolare religione. La sentenza in questione, in definitiva, amplia notevolmente la portata dei diritti rivendicati, stabilendo che il mero rischio potenziale di essere emotivamente disturbato è sufficiente a provocare una violazione della libertà di educazione collegata alla libertà religiosa. Un tale criterio, altamente soggettivo e impreciso, sarebbe fonte di grande incertezza giuridica e solleverebbe un "diritto alla protezione dell'emotività".

30. La Corte assume un approccio non adeguato quando si interroga sulla natura del crocifisso come simbolo religioso, elaborando un ragionamento generale applicato ad un concetto relativo, che è così utilizzato in modo improprio, cioè quello "dei segni o simboli religiosi". Infatti, i segni religiosi differiscono gli uni dagli altri, tanto nel loro significato che nel loro ancoraggio storico e culturale in ogni società. A seconda dei paesi, alcuni simboli religiosi, piuttosto che altri, possiedono una legittimità propria, per essere particolarmente presenti nella società, sulla quale non spetta alla Corte pronunciarsi. Distinguere tra i segni religiosi, a seconda che siano soltanto "forti o deboli", come la Corte si è limitata a fare, non è adeguato né a rispecchiare la diversità culturale europea né a valutare le circostanze del caso di specie con riguardo alle quali la Corte dovrebbe giudicare ciascun caso e basarsi sul presupposto che i simboli religiosi sono tutti equivalenti. In materia culturale e religiosa, è impossibile, anche per questa Corte, generalizzare e creare delle categorie concettuali astratte per giudicare nell'astratto, in maniera indifferenziata, senza considerare e rispettare dapprima la realtà sociale sulla quale è chiamata a pronunciarsi in modo sussidiario. La legittimità di un simbolo religioso non può essere valutata soltanto dal punto di vista della ricorrente: bisogna giudicarla nelle circostanze concrete di una fattispecie e tenendo presente che la Convenzione non esige la secolarizzazione della società, ma rispetta i valori sui quali ogni società è fondata.

La Repubblica italiana ha deciso di conservare una tradizione secolare, mantenendo il crocifisso nelle aule scolastiche. Questa soluzione discende dalla sua individualità nazionale, rappresentata da diversi fattori come, in particolare, dalla stretta relazione tra Stato e cittadini, in primo luogo, e costituita, dall'altro,

dal cattolicesimo, da una prospettiva storica, tradizionale, culturale, territoriale, e dal fatto che i valori della religione cattolica sono sempre stati profondamente radicati nei sentimenti della grande maggioranza della popolazione.

Contrariamente a ciò che avrebbe potuto insinuare la sentenza in questione, l'esposizione del crocifisso nelle scuole non è il frutto di una scelta confessionale, ma piuttosto di una scelta liberale. Prova ne è che, ben prima della conciliazione tra Stato e chiesa, in pieno periodo separatista, uno Stato italiano agnostico per non dire anticlericale, confermò nel 1908, con un regolamento reale, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, come l'espressione dei sentimenti popolari e della tradizione cristiana ed allo scopo di conservare un simbolo al centro dell'identità nazionale, mentre il Concordato del 1929, quindi quello del 1984 riformato, non si occupano affatto del crocifisso.

31. Allo stesso modo numerose immagini votive e statue religiose ornano le vie e gli spazi pubblici. Queste usanze sono ereditate dalla storia e condivise dal sentimento popolare.

Poiché il legislatore nazionale è nella posizione migliore per determinare i sentimenti religiosi della popolazione in un dato momento e contesto (v. *Leyla Sahin c. Turchia*, § 109), la scelta di mantenere il crocifisso o le immagini votive è risultata essere più adatta a preservare, in una società pluralista, la pace religiosa e sociale; essa contribuisce, inoltre, come già riferito precedentemente, da una parte, a soddisfare i bisogni di gran parte della popolazione senza causare alcun danno, e d'altra parte, a trasmettere i valori alla base della società europea e italiana.

V. LE MOTIVAZIONI LOCALI

32. La decisione della Camera non solo ha trascurato gli aspetti comparativi (cfr. capitolo II), ma ha ugualmente trattato in modo singolare gli aspetti locali, sostenendo che il caso dell'esposizione dei crocifissi in Italia ha avuto un significato particolare proprio perché si tratta di un paese di grande tradizione cattolica e, quindi, l'esposizione di simboli cattolici rendeva ancora più difficile la situazione per la gente che non aderisce alla fede cattolica (o ad alcuna religione). Si tratta di un'affermazione illogica: se pure fosse vero, il contrario dovrebbe essere altresì vero, nel senso che l'esposizione del crocifisso in un contesto diverso, che non lo rende segno "forte", per esempio nei paesi in cui il peso della fede cattolica è debole, non violerebbe i diritti individuali. In sostanza, secondo il giudicante, proprio perché lo Stato italiano ha esplicitamente riconosciuto in una legge con connotazione costituzionale il particolare ruolo del cattolicesimo come "patrimonio storico del popolo italiano" (cfr. articolo 9 della legge 121/1985, in combinato disposto con l'articolo 7 della Costituzione), dovrebbe evitare qualsiasi simbolo o richiamo, sia pure indiretto, alla religione e, per estensione, all'identità nazionale.

33. L'assurdità di tale ragionamento è evidente, soprattutto quando si mette in risalto il gran numero di decisioni della Corte europea sulla libertà religiosa, in cui riconosce e protegge il sentimento popolare prevalente in ogni Stato e le tradizioni nazionali, lasciando agli Stati di bilanciare gli interessi contrapposti. Consideriamo i seguenti esempi:

a) nel caso *Otto Preminger-Istituto c. Austria*, valutando il comportamento del giudice che aveva sequestrato un film, come un attacco illegittimo al sentimento religioso della maggioranza in Austria, la Corte tiene a sottolineare che " *non può ignorare il fatto che la religione cattolica è la religione della stragrande maggioranza dei tirolesi*";

b) la logica del riconoscimento delle tradizioni nazionali e delle scelte discrezionali nei rapporti tra Stato e religione è stata fondamentale per entrambe le decisioni del 4 dicembre 2008, che riguardavano la Francia: v. *Dogru c. Francia* (cfr. in particolare § § 63-72) e *Kervanci c. Francia*. Nel caso *Dogru*, in particolare, si riconosce che " *nelle questioni riguardanti i rapporti tra Stato e religione, soprattutto quando si tratta di disciplinare l'uso di simboli religiosi nelle scuole, le iniziative su questo tema sono diverse in Europa. Le regole in questo settore possono, quindi, variare da un paese all'altro a seconda delle tradizioni nazionali e le prescrizioni imposte dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui e il mantenimento dell'ordine pubblico*" (§ 63, argomento già presente nella sentenza *Leyla Sahin c. Turchia*, § § 108-109);

c) nel caso *Folgerø e altri c. Norvegia* del 29 giugno 2007, la Corte si era pronunciata sulla compatibilità dell'inserimento, nel contesto della scuola dell'obbligo, di una materia concernente il cristianesimo, le religioni e la filosofia (chiamata KRL). All'interno del programma di questa materia vi è stata una predominanza degli aspetti legati alla religione di Stato, che è stata in realtà anche contemplata nell'art. 2 della Costituzione norvegese. Secondo la Corte non si può impedire allo Stato di fornire una conoscenza della religione dominante o di esporne la dottrina nella KLR, dando più risalto alla religione di Stato, in quanto si tratta in ogni caso di investire il margine di discrezionalità dello Stato, proprio per l'importanza occupata dalla religione di Stato nella storia e nelle tradizioni della Norvegia (§ 84g). Questo dimostra che i giudici europei hanno sempre dato risalto alle tradizioni culturali dei paesi aderenti alla Convenzione, che si riflettono, inevitabilmente, nel programma di studi. Inoltre nell'affare *Folgerø* otto giudici su diciassette hanno espresso un'opinione dissenziente. Ciò ha un valore dottrinale certo perché espresso da una elevata percentuale della Corte, accorda un peso ancora più netto alle tradizioni culturali del paese contraente e al fatto che lo studio dell'insegnamento religioso riflette correttamente il peso diverso della Chiesa evangelica luterana nella società norvegese, nella quale più dell'80% della popolazione si dichiara aderente a questa confessione;

d) nel caso *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia* (in particolare § 58-63) si analizza il fatto che "il programma nelle scuole turche elementari e medie di istruzione secondaria e tutti i manuali sviluppati secondo le linee guida del Dipartimento di pubblica istruzione, concedano una quota maggiore alla conoscenza dell'Islam rispetto a quella di altre religioni ed ideologie. Ma agli occhi della Corte, ciò non poteva essere di per sé una violazione dei principi di pluralismo e obiettività e neppure potrebbe essere considerato come indottrinamento, considerato il fatto che la religione islamica è praticata largamente in Turchia, nonostante la laicità dello Stato";

e) sempre sulla Turchia, nel caso di *Leyla Sahin c. Turchia*, la Corte non ha riscontrato la violazione del divieto di accesso agli studi universitari imposti dallo Stato agli studenti con la "testa coperta" (indossando il velo islamico) e agli studenti con la barba (compresi gli studenti stranieri). Come chiarito nella citata sentenza Dogru (§ 66), è solo a causa di un contesto turco che una tale ingerenza nel modo di vestire delle persone è stata stimata legittima dalla Corte: quest'ultima, in effetti, dopo aver constatato che la Repubblica Turca fu costruita intorno alla laicità, un principio che ha acquisito valore costituzionale, ha ulteriormente rimarcato che in Turchia, per i laici, il velo è diventato un simbolo dell'islam politico, esercitando una crescente influenza e che il divieto del velo è stato quello di proteggere l'individuo contro le pressioni esterne provenienti da movimenti estremisti. La Commissione è giunta a conclusioni simili nella decisione *Karaduman c. Turchia*, citata, ma in modo distorto, nella sentenza in questione (§ 50).

35. Che cosa consegue in definitiva da questi precedenti?

- a) che non si esercita alcuna influenza, né alcun tentativo di indottrinamento, da parte dello Stato nell'ipotesi dell'inserimento di programmi scolastici e nei contenuti di testi che dedicano una forte rilevanza alla religione della maggioranza della popolazione, che a volte è anche la religione di Stato;
- b) è dovuto rispetto ai principi costituzionali dello Stato in materia di religione e di rapporti Chiesa-Stato, nonché alle tradizioni storiche locali;
- c) infine, si deve sempre considerare il contesto particolare in cui s'inserisce la normazione in materia religiosa.

36. Questi principi derivanti dalla giurisprudenza consolidata della Corte sono stati sconvolti in modo esattamente speculare nella sentenza contro l'Italia in cui:

- a) anche se non è contestato che il crocifisso è un simbolo completamente passivo, che non svolge alcun ruolo nei programmi e/o nelle modalità pratiche di insegnamento utilizzate dai docenti (dato che l'istruzione non ne risente assolutamente neppure nel contenuto e la religione cattolica non si correla assolutamente con il simbolo del crocifisso esposto), tuttavia, secondo la Corte, tale simbolo imporrebbe un'influenza anche maggiore di un indottrinamento diretto e continuo di una religione, che a volte è ugualmente religione di Stato!";

b) la Corte Costituzionale italiana, nella sentenza n. 203/1989, riguardante l'insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto il valore della cultura religiosa e ha considerato i principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano, aggiungendo che ciò costituisce “*una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana*”. Ora, questa laicità particolare in Italia, risultato di una lunga storia e di tradizioni ben ancorate, così come il contesto locale che ha reso l'Italia una realtà unica nel panorama europeo, sono stati completamente ignorati nella decisione in questione. In questo, la Corte è andata contro le conclusioni della sua stessa giurisprudenza consolidata, quando si tratta di casi che riguardano gli altri paesi aderenti alla Convenzione, dove, attraverso il potere discrezionale a livello nazionale, la Corte ha sempre ritenuto la necessità di tutelare la diversità nazionale (come nel caso norvegese), o considerare il contesto specifico in cui la regola è applicata (come nei casi turchi). Vanno, inoltre, ricordate, a questo proposito, altre due sentenze della Corte Costituzionale italiana, la n. 348 e la n. 349 del 2007, in tema di rapporto tra principi costituzionali e principi convenzionali: la Corte costituzionale propone un "dialogo tra le Corti", che sia basato sul riconoscimento del suo ruolo di interprete unico dei fondamentali valori costituzionali ed sul primato di questi ultimi in relazione ad altri valori eventualmente divergenti.

37. In ultima analisi, il ragionamento della Corte porta ad un paradosso assurdo, vale a dire: se le scuole forniscono, a spese dello Stato, una educazione incentrata in gran parte sulla religione (a volte anche religione di Stato) senza permettere ad altre credenze o ideologie un posto così ampio nel piano di studio, ciò costituirebbe un'influenza sugli allievi meno forte di quella rappresentata, in un paese non-confessionale, dalla semplice esposizione passiva del crocifisso tra altri simboli chiaramente polisemici! La Corte, in aggiunta, arriva anche a ribaltare, nella sua motivazione, l'elemento di un contesto particolare (l'Italia come realtà unica nel panorama europeo, il cattolicesimo come religione dominante, ecc.), il che, in termini di logica e di precedenti, si presterebbe piuttosto ad una utilizzazione opposta.

VI. IL DIRITTO DEI GENITORI AL RISPETTO DELLE LORO CONVINZIONI RELIGIOSE E FILOSOFICHE

38. Esaminando la giurisprudenza consolidata della Corte in materia di diritto all'istruzione da solo o anche in combinato disposto con gli articoli 8 e 9 o 10, vediamo che l'articolo 2 del protocollo è destinato essenzialmente a salvaguardare la possibilità di pluralismo in materia di istruzione, essenziale per la conservazione della "società democratica" così come concepita dalla Convenzione (v. sentenze *Kjeldsen c. Danimarca* § 50; *Hasan Eylem Zengin c. Turchia*, § 52). Naturalmente, la definizione e lo sviluppo dei corsi di studio, in linea di principio, sono nella competenza degli Stati contraenti e, per ragioni di opportunità, la Corte non si dovrebbe pronunciare in materia, soprattutto perché la soluzione può legittimamente

variare tra paesi ed epoche (*Kjeldsen c. Danimarca*, supra, § 53). In altre parole, l'unico obbligo dello Stato è di garantire che informazioni o conoscenze incluse nel piano di studi siano diffuse in modo obiettivo, critico e pluralistico (*Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, § 52).

39. L'articolo 2 del protocollo non impedisce allo Stato di fornire, attraverso l'insegnamento o l'educazione, informazione o conoscenza aventi, direttamente o no, carattere religioso o filosofico. Inoltre, i genitori non sono autorizzati ad opporsi alla integrazione di tale insegnamento o istruzione nei programmi scolastici, dato che un tale potere affidato ai genitori renderebbe tutto l'insegnamento istituzionalizzato impraticabile, visto il numero di materie insegnate a scuola che, bene o male, hanno implicazioni di natura religiosa o filosofica. Ciò che è vietato allo Stato è unicamente il perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa essere considerato non rispondente alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Là solamente si pone il limite da non superare (*Kjeldsen c. Danemark*; § 53; *Hasan e Eylem Zengin c. Turquie* 52-55).

40. Secondo tale giurisprudenza solo il piano di studi, stabilito da uno Stato membro, potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 2 del protocollo. In ogni caso, per motivi di opportunità, la tendenza della Corte è quella di limitare il suo esame alla valutazione del carattere obiettivo, critico e pluralistico del programma di studi per prevenire qualsiasi forma di indottrinamento. Finora, la Corte non si è mai espressa in materia di esposizione nelle aule di un simbolo religioso passivo (come non ha inteso giocare alcun ruolo nei programmi e/o nelle modalità di insegnamento utilizzati dal corpo insegnante); così come la Corte non ha mai, in precedenza, sollevato il concetto di "influenza ambientale" (un concetto, in aggiunta, vago e non definito in alcun modo dalla Corte). La Corte non ha mai ritenuto che una tale esposizione interferisse con il diritto dei genitori di garantire ai loro figli un'educazione conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Per quanto riguarda il caso in esame, per contro, il Collegio perviene alla constatazione della violazione di questo diritto, a causa della semplice esposizione del crocifisso, ma non spiega ragionevolmente perchè la sola presenza di questo simbolo nell'aula sia in grado di ridurre sostanzialmente la capacità della ricorrente di educare suo figlio secondo le proprie convinzioni.

41. La Corte, infatti, si limita ad affermare, nel § 55 della decisione, che il crocifisso è un simbolo religioso e, quindi, a causa della sua esposizione in aula, gli studenti di tutte le età si sentono educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione. Questo ragionamento, quasi apodittico, si presta a diverse critiche. Da un lato, infatti, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che:

a) la Convenzione non impedisce di avere una religione di Stato: in altre parole, la Convenzione non è in conflitto con uno Stato confessionale, che recepisca una particolare religione nella sua carta fondamentale. La Convenzione non ha nemmeno

mostrato una preferenza per una particolare religione, per esempio consentendo alla Chiesa cattolica romana di raccogliere quote associative secondo le norme autonome approvate dallo Stato e condivise dalla Chiesa (decisione *E. et e G.R. c. Austria*);

b) non vi è alcun divieto nei confronti dello Stato di fornire agli studenti una conoscenza della religione dominante e, in aggiunta, di attribuire, nell'insegnamento, a questa religione dominante un ruolo più importante di altre religioni o ideologie: in altre parole, una formazione più mirata, sotto un punto di vista quantitativo, sulla religione dominante non costituisce un tentativo di indottrinamento di una religione particolare, a condizione che sia accompagnata da pluralismo nel settore dell'istruzione (*Folgero* altri, § 84 g, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, § 58-63);

c) motivi di opportunità hanno suggerito alla Corte di non pronunciarsi in materia di programmi di studio e di regolamentazione dei simboli religiosi, per quanto riguarda le strutture educative e religiose che possono variare da un paese all'altro secondo le tradizioni nazionali e le esigenze dettate dal contesto nazionale (*Kjeldsen c. Danimarca*, § 53; *Dogru c. Francia*, §§ 63-72; *Leyla Sahin c.o Turchia*);

d) l'educazione da parte dei genitori è attuata attraverso mezzi infinitamente più importanti e più condizionanti dell'insegnamento fornito a scuola. I genitori hanno sempre esercitato, senza che niente ne fosse di ostacolo, il diritto di compiere la loro missione di educatori, dando consigli ai loro figli: niente priva i genitori del loro diritto di guidare e consigliare i loro figli, di esercitare nei loro confronti funzioni naturali di educatori, di orientarli verso una direzione coerente con le proprie convinzioni religiose o filosofiche (*Valsamis c. Grecia*, § 31-32; *Efstratiou c. Grecia*, 32-33; *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen supra*, § 54). Ai fini dell'articolo 2 del Protocollo addizionale, non occorre attribuire troppa importanza all'insegnamento o all'ambiente scolastico, atteso che i genitori esercitano ugualmente, a casa, un'influenza certamente maggiore in materia di educazione e di convinzioni religiose e personali (decisione *Konrad c. Germania*, §1, punto 9);

e) l'articolo 2 del protocollo mira solamente a salvaguardare la possibilità di un pluralismo in materia di istruzione. Tuttavia, non garantisce affatto ai genitori il diritto assoluto di educare i figli secondo le loro credenze, ma solo il diritto al rispetto di tali convinzioni (*Famille H; W. e DM, M e HL c. Regno Unito; Graeme c. Regno Unito*). Questo diritto dei genitori è limitato in ragione del ruolo sociale dell'istruzione pubblica, che non ha per unica funzione quella di trasmettere conoscenze, ma anche di aiutare il bambino ad integrarsi nella società e diventare indipendente. La presenza del crocifisso contribuisce in modo legittimo a far comprendere la comunità nazionale nella quale il bambino è chiamato ad integrarsi (soprattutto quando i genitori non sono in grado di educarlo su questo punto): anche l'articolo 29 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 prevede, tra l'altro, che l'educazione deve mirare al rispetto dei valori nazionali del

paese in cui vive il bambino, e preparare il bambino ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza.

42. D'altra parte, nel caso in specie, al contrario, la Corte non spiega perché la semplice esposizione di un simbolo religioso, passivo e polisemico, avrebbe la capacità di determinare un'influenza ambientale e ridurre le pur notevoli opportunità che hanno i genitori di educare i figli secondo le loro credenze. In altre parole, la Corte non ha dato risposte a una serie di domande fondamentali, quali in particolare:

a) perché l'influenza di un tale simbolo sarebbe in sé più significativa di quella esercitata dalla scelta di uno Stato di prendere espressamente posizione per una particolare religione nella sua carta costituzionale o nel suo ruolo di educatore?

b) Perché questo simbolo del crocifisso avrebbe una tale capacità, se non vi è dubbio (e neanche la ricorrente lo contesta) che i programmi di studio in Italia sono diffusi in modo obiettivo, critico e pluralista?

c) Perché questa influenza ambientale si determinerebbe se l'insegnamento dispensato nelle scuole italiane permette agli studenti di sviluppare un senso critico di fatti religiosi in un ambiente tranquillo e protetto da ogni forma di proselitismo?

Non c'è dubbio, infatti, riguardo d'altronde ad una verità non contestata (anche dalla ricorrente), che nelle scuole italiane il pluralismo educativo sia assicurato al fine di consentire che i bambini imparino a rispettare e a tollerare le idee e le convinzioni degli altri: del resto, le norme italiane in materia di insegnamento e di programmi di studio, come la legge quadro n. 30 del 10 febbraio 2000, la legge di riforma per la scuola del 28 marzo 2003, n. 53, la circolare ministeriale n. 205 del 22 luglio 1990, l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40, si ispirano molto da vicino alla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989 (in particolare, articoli 14 e 29). Constatando, in modo sintetico, che la religione cattolica è quella della maggioranza degli italiani, la Corte omette di considerare la realtà diversa dell'educazione pubblica italiana, sempre più caratterizzata da un multiculturalismo frutto della recente immigrazione. Lo Stato italiano sostiene chiaramente un approccio aperto ed accogliente per quanto riguarda la presenza di queste altre culture e religioni nell'ambiente scolastico, ora caratterizzato da una pluralità di simboli religiosi. Così, per esempio, i decreti, le circolari e la giurisprudenza stessa prevedono la legittimità del velo islamico e di altri simboli e abbigliamento a connotazione religiosa. L'inizio e la fine del *ramadan* sono spesso celebrati nelle scuole per far socializzare i giovani. Insegnamenti facoltativi per tutte le confessioni religiose riconosciute sono inoltre ammessi nell'educazione nazionale italiana (regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289), così come interventi di rappresentanti religiosi sono previsti per rispondere alle domande degli studenti per ciò che concerne l'insegnamento della religione, sulla base di accordi con differenti confessioni religiose. Inoltre lo Stato italiano ha la preoccupazione di tener conto dei bisogni

specifici delle religioni minoritarie. Lo Stato accorda, per esempio, agli alunni ebrei il diritto di non sostenere esami il sabato. Di conseguenza, l'educazione nazionale italiana accetta la presenza di tutte le religioni e i ragazzi avvertono questa presenza pluralistica ogni giorno. La Carta dei valori della cittadinanza e dell'immigrazione afferma che "l'Italia rispetta, a partire dalla sua tradizione religiosa e culturale, i simboli e i segni di tutte le religioni. A questo titolo nessuno può considerarsi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua". Come, in un tale contesto, un simbolo religioso, tra tanti altri presenti nella vita degli studenti, riuscirebbe a produrre un impatto talmente superiore agli altri per la sola ragione che è stato affisso al muro dall'amministrazione scolastica? La sentenza della Corte condurrebbe all'assurdità di togliere il crocifisso mentre i simboli delle altre religioni sarebbero mantenuti, con la conseguenza che la religione della grande maggioranza degli italiani sarebbe sacrificata e discriminata.

d) Perché non basta semplicemente rispettare le credenze dei genitori atei o agnostici (ad esempio, evitando a scuola tutti i commenti negativi su di loro), e si dovrebbe invece necessariamente assicurare un'istruzione pubblica dei figli conformemente a queste convinzioni, conformando la scuola a questa particolare ideologia?

e) Infine, perché questo simbolo avrebbe l'attitudine a mostrare un'influenza ambientale determinante e persino più forte di quella ottenuta con l'educazione dei genitori, che certamente si forma attraverso mezzi più penetranti e condizionanti?

43. In realtà, la Camera non offre risposte a queste poche domande: si limita a dare una nuova interpretazione, estensiva e personale del diritto all'istruzione integrato con la libertà religiosa senza, d'altronde, esporre alcuna ragione valida per sostenere le sue conclusioni. Ciò che è certo è che un insegnamento che mira a sviluppare e formare il carattere e lo spirito degli studenti e la loro autonomia personale, come quella che si sviluppa in Italia è integrato, e non è certo ostacolato, dall'esposizione di un simbolo, tra gli altri, della cultura nazionale. L'articolo 2 del protocollo n. 1, assunto da solo o in combinazione con l'articolo 9, protegge contro l'indottrinamento, non contro la trasmissione dei valori e della cultura nazionale, a meno di giudicare, audacemente, che questi valori e la cultura sono in contrasto con la Convenzione.

VII. IL DIRITTO DEGLI ALTRI GENITORI (DIVERSI DALLA RICORRENTE) CHE SOSTENGONO LA PRESENZA DI SIMBOLI E DI UNA EDUCAZIONE RELIGIOSA, CONFORME ALLE LORO CONVINZIONI

44. Il significato letterale dell'articolo 2 del protocollo addizionale n. 1, in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione evoca l'obbligo dello Stato di avere un atteggiamento premuroso nei confronti delle religioni, mentre i risultati della pronuncia possono piuttosto portare ad un obbligo di promuovere l'agnosticismo e

l'ateismo attraverso lo sradicamento dalla sfera pubblica di tutto ciò che è, direttamente o indirettamente, collegato all'ambito religioso. Questa ultima opzione, in realtà, non è l'interpretazione autentica della Convenzione. In effetti, l'unico limite fissato dalla Convenzione è riferito alla incompetenza dello Stato a rispondere alle domande sulla trascendenza, ma non gli è certo proibito di consentire alle persone interessate di soddisfare i loro bisogni religiosi, ivi compresa la collocazione di simboli religiosi nella sfera pubblica. Questo si accorda perfettamente con il concetto di uno Stato neutrale e non è in contraddizione con il diritto all'istruzione, combinato con la libertà di religione. La dimensione pubblica della pratica religiosa è esplicitamente prevista all'articolo 9, che si pone come "*libertà di manifestare la propria religione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto*", non esclusa la pratica della esposizione del simbolo religioso negli spazi pubblici.

45. Non c'è dubbio, infatti, che la religione sia una delle espressioni della natura profonda dell'uomo. Uno Stato neutrale per servire la sua popolazione non può quindi ignorare questa realtà e deve di conseguenza concentrare i suoi sforzi in questo campo, laddove possibile, incoraggiando lo sviluppo di questo aspetto della società. Uno Stato veramente neutrale, non può affrontare il fenomeno religioso in senso negativo, senza che questa neutralità diventi neutralizzante. Questa conclusione è valida anche nel campo dell'istruzione e della religione: v. caso *40 madri c. Svezia* (decisione della Commissione del 9 marzo 1977), dove la Corte ha ritenuto meritevole di tutela la denuncia delle ricorrenti circa il timore di indottrinamento nell'agnosticismo dei loro bambini che frequentavano la scuola materna pubblica.

46. La difficoltà principale per i simboli religiosi deriva dal fatto che le esigenze dei cittadini possono essere in parte contraddittorie ed inconciliabili tra loro. Ma abbiamo già visto che, secondo la Corte, è il legislatore nazionale che deve cercare di conciliare queste esigenze opposte (cfr. capitolo II): a questo riguardo, la Corte lancia inoltre un messaggio molto specifico, vale a dire che non si dovrebbero subordinare gli interessi dei singoli a quelli di un gruppo o, ancor meno, subordinare gli interessi di un gruppo a quelli di un individuo. Tuttavia, si deve sempre, nella pressione inevitabile derivante dal pluralismo, cercare il migliore dei compromessi possibili senza pregiudizi (caso *Leyla Sahin v. § 108*).

47. Inoltre, se chiediamo alla gente di accettare l'espressione di idee che offendono, colpiscono, creano preoccupazione o disturbo (cfr. in particolare il *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, § 49, e *Otto-Preminger -Institut c. Austria*, 20 settembre 1994, § 49), non dovremmo, di conseguenza, proibire loro di esibire i simboli religiosi ai quali essi tengono, sotto il pretesto che ciò disturba gli agnostici o gli atei: ci sarebbe una evidente contraddizione se decidiamo che solo per alcune idee esiste un diritto a disturbare coloro che hanno opposte convinzioni, mentre per altre idee altrettanto legittime, tale diritto sarebbe assente (vedere, a questo proposito, il paragrafo 55 della Sentenza della Corte).

48. Del resto, il concetto di neutralità implica, in primo luogo, l'esistenza di rivalità o di conflitto tra almeno due soggetti e, dall'altro, l'esistenza di un terzo soggetto che, avendo la possibilità di influenzare l'esito del conflitto, evita tuttavia di impegnarsi in rivalità o conflitti tra gli altri. La neutralità della religione non può essere ridotta a una forma astratta e universale, finché, in pratica, si presta a numerose contraddizioni. La neutralità, che è solo incompetenza dello Stato nelle questioni religiose e morali, non si identifica con l'ignorare la tradizione culturale del suo popolo né con l'inerzia nei confronti delle identità e dei bisogni religiosi della stragrande maggioranza dei cittadini, ma è piuttosto un *modus vivendi* accettabile che varia da un paese all'altro. Un concetto di neutralità, che richiedesse l'eliminazione di un simbolo religioso tradizionalmente presente, piuttosto che aprire il dialogo alla comprensione e alla tolleranza, che caratterizzano il pluralismo, si trasformerebbe in una negazione di questa stessa libertà e finirebbe per escludere la dimensione religiosa della società.

49. Nel caso di specie, in particolare, è chiaro che l'esposizione del crocifisso è pienamente accettata dalla comunità e che i sentimenti alla base dell'esposizione del simbolo (legato alla religione o alle tradizioni) sono stati totalmente condivisi dagli interessati: prova ne è che, in realtà, non era "la direzione della scuola" ad aver deciso di mantenere il crocifisso in classe, come affermato nella sentenza (§§ 7-8) ma una votazione approvata democraticamente e all'esito di un dibattito fra le parti interessate (22 aprile e 27 maggio, 2002). Ne consegue che una eventuale decisione su richiesta della ricorrente di rimuovere il crocifisso sarebbe una scelta, non democratica, che schiaccerebbe i bisogni religiosi della grande maggioranza degli interessati (che si sono espressi al riguardo in altri termini), ed espressione di parzialità a favore di una ideologia a-religiosa o anti-religiosa ben precisa: dunque, una decisione, in quanto tale, in contrasto con il principio di neutralità dello Stato in materia religiosa. Una tale decisione sarebbe contraria anche agli insegnamenti della Corte, vale a dire: garantire il rispetto del "*pluralismo e della democrazia, che si fondano su un compromesso che richiede concessioni diverse da parte di individui o gruppi di individui che devono talvolta accettare dei limiti su alcune delle libertà di cui godono, al fine di garantire una maggiore stabilità del paese nel suo complesso*" (cfr. *Refah Partisi*, § 99).

50. Una tale decisione si tradurrebbe, in altre parole, in un "abuso di posizione di minoranza", nello stesso modo in cui esiste la possibilità di un "abuso di posizione dominante" (un concetto coniato dalla Corte: v. *Folgerø* 84F e *Valsamis*, § 27). Non vi è dubbio che anche una minoranza possa abusare dei suoi diritti ogni volta che pretende di subordinare l'interesse generale a quello di un individuo. Pertanto, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, promuovendo nel suo articolo 5 la possibilità per le minoranze nazionali di conservare e di preservare gli elementi essenziali della loro identità, tra cui anche la dimensione religiosa, ricorda, all'articolo 20, che le persone appartenenti ad una

minoranza religiosa devono ugualmente rispettare la legislazione nazionale ed i diritti degli altri, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali. Se la democrazia non si riduce sempre alla supremazia del parere di maggioranza, a maggior ragione non si deve far sottostare la maggioranza ad un trattamento ingiusto. E' compito della democrazia, infatti, garantire un equilibrio che tenga adeguatamente conto delle opinioni di peso quantitativo. In altre parole, la democrazia e i diritti umani non dovrebbero esigere che si soffochino le legittime esigenze della maggioranza, al fine di evitare il disagio di un genitore di uno studente allergico (contrario?) alla vista di un crocifisso (cfr. § 55 della sentenza) e che così pretende di sconvolgere una tradizione secolare ancorata nell'identità del paese di accoglienza nel quale si è trasferita recentemente.

51. Nel caso di specie, la stragrande maggioranza dei genitori ha ben diritto alla soddisfazione, da parte dello Stato, dei bisogni religiosi, che non sono certo un affare privato dell'individuo, come potrebbe far credere un'interpretazione del principio di neutralità ostile alla religione. Invece, lo Stato può e deve affrontare il fenomeno religioso per garantirne la sua libera espressione, senza portare a giudizi o valutazioni sulla razionalità di questi bisogni. Lo Stato, in particolare, deve evitare ingerenze nella sfera religiosa, nell'ottica di trasformare le intime convinzioni dei cittadini, ma la sua equidistanza e neutralità non escludono un'azione positiva per aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni religiosi (si pensi all'intervento dello Stato per soddisfare le esigenze religiose delle persone per le quali, a causa della loro situazione - nell'esercito, nelle carceri, negli ospedali, ecc. - la normale pratica religiosa sarebbe impossibile senza l'intervento dello Stato). Il principio di uguaglianza e di neutralità, di fatto, impone allo Stato di cercare di conciliare le diverse esigenze religiose dei suoi cittadini, ma certamente non di eliminarle o escluderle.

52. Dal momento che lo Stato non può evitare di prendere posizione in merito alle diverse esigenze dei suoi cittadini, la neutralità assoluta dello Stato in materia religiosa è una chimera: una legislazione in materia religiosa, in un certo senso, comporta un atteggiamento che rischia di offendere la sensibilità di un certo numero di persone. Questo è d'altronde inevitabile, come la stessa Corte riconosce (cfr. *Refah Partisi*, § 99; *Leyla Sahin*, § 108). Così, in questo caso, le persone di fede potrebbero sentirsi ugualmente offese per il fatto di togliere il loro simbolo religioso dal muro. A questo proposito, Joseph HH Weiler, professore di diritto europeo in varie università del mondo e ebreo praticante, osserva che "*uno Stato che rinuncia a qualsiasi simbolismo religioso non è in una posizione più neutrale di quella dello Stato che aderisce a una forma di simbolismo religioso determinato*". Nel contesto della realtà storica e culturale italiana, staccare il crocifisso dalle pareti delle scuole nulla ha a che fare con l'atteggiamento di uno Stato veramente laico, in quanto, come Joseph HH Weiler osserva ancora, "*significa semplicemente privilegiare, nel simbolismo dello Stato, una visione del mondo piuttosto che un'altra, facendo passare tutto questo per neutralità*". Ogni disposizione legislativa, sia quella che autorizza, sia

quella che vieta, afferma determinati valori e svaluta altri. Ogni scelta non è mai neutra e molto spesso le disposizioni normative sono il risultato di un processo storico lungo e complesso, segnato da compromessi tra diversi punti di vista e tra concezioni differenti: ciò che conta è che la scelta non sia arbitraria e che essa cerchi di raggiungere il proprio scopo di preservare la pace sociale e garantire la giustizia sociale e l'ordine pubblico. Obiettivo che, a giudicare dal consenso della stragrande maggioranza degli interessati nella fattispecie, è stato raggiunto.

CONCLUSIONI

53. Come dimostrato nei paragrafi precedenti – trattandosi di un caso piuttosto mediatico - il Governo ha scelto di sostenere le sue tesi esclusivamente su argomenti giuridici. Tuttavia, dopo aver presentato le sue tesi giuridiche, il Governo intende, al termine della sua esposizione, concedere uno strappo alla regola; in particolare, egli ricorda, che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 1995, che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Baviera, che prevede la presenza dei crocifissi nelle scuole, una folla di 25.000 persone scese nelle strade di Monaco di Baviera, il 23 settembre 1995, per protestare contro la decisione *Kruzifix-Beschluss*. In questa occasione, il bavarese Edmund Stoiber Ministerpräsident, aveva dichiarato a gran voce che "le croci restano" per tutta la durata del governo e, al tempo stesso, il cancelliere Kohl aveva affermato che togliere i crocifissi dalle scuole era incomprensibile e inaccettabile, perché "il cristianesimo appartiene alla cultura tedesca. La stessa cosa accadde, più o meno, in Svizzera dove, dopo una decisione del tribunale federale che vietava l'esposizione del crocifisso nelle aule del Comune di Cadro, il crocifisso è stato rimosso dalle aule, ma è riapparso esposto nei corridoi della scuola.

E' chiaro che vi sono state più o meno le stesse reazioni dopo la decisione della Corte nel caso *Lautsi* e questo dovrebbe farci riflettere su fino a che punto è opportuno che le sentenze si distacchino dal rispetto dell'identità nazionale di un popolo.

54. Il Governo italiano è convinto che i motivi illustrati sopra, tra cui la significativa mancanza di un precedente su una materia così delicata (tutti i casi citati da parte della Corte sono poco pertinenti) e in più le contraddizioni della sentenza con la giurisprudenza costante della Corte in materia di sfera religiosa, le incoerenze sul concetto di neutralità dello Stato in ambito religioso per cercare di conciliare meglio le diverse esigenze religiose dei suoi cittadini, ecc. tutto questo in breve, ha contribuito a determinare una sorprendente interpretazione giuridica errata del diritto all'istruzione, combinato con la libertà religiosa. Il Governo è convinto, inoltre, che se questa nuova interpretazione non sarà modificata dalla Grande Camera, essa porterà, a sua volta, necessariamente, a distorcere il concetto di neutralità e a destabilizzare situazioni in cui un certo grado di concretezza e di carattere discrezionale di decisioni è necessario, soprattutto se si vuole tenere conto delle molteplici esigenze alle quali gli Stati devono fare fronte in una tale materia, che richiedono un approccio realista ed equilibrato.

55. Il Governo chiede alla Grande Camera di accettare le sue conclusioni e, quindi, di respingere le richieste e le pretese della ricorrente in quanto infondate.

Quanto agli aspetti secondari della questione, il Governo si limita a rilevare il carattere singolare della decisione della Camera, liquidando i danni morali: affermando che tale disposizione è una conseguenza del fatto che il Governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le regole che disciplinano la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche (§ 66), la Camera sembra evocare una mancanza singolare di conseguenze, dal punto di vista dell'articolo 46 della Convenzione.

Per il resto, quanto ai danni morali e alle spese del procedimento, nel sottolineare il carattere infondato della richiesta e delle pretese della ricorrente, e quindi la necessità del loro rigetto, il Governo si rimette alla saggezza della Corte ed alla sua pratica.